

1772 Chirografo di Clemente XIV per la vendita della Tenuta di Tor S. Lorenzo

Archivio di Stato di Roma, Piacentino Monti¹ Notaio dell'A.C., vol. 1130 cc. 20r-

© 2015 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 20r]

Mons[ignor] Gennaro de Simone nostro Uditore.

Ci ha fatto rappresentare il Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli, esser Egli Creditore delli Fedecommissi della di lui Casa in somma di scudi diecimila trecento ottantatre, e ba[iocchi] 32, formata da sette Partite di Crediti canonizatigli contro detti Fedecommissi da due Sentenze, una del Secondo Collaterale della Curia Capitolina, emanata li² per gli Atti del Loreti Notaro di essa Curia; L'altra del Capitano dell'Appellazioni de Voto di Mons[ignor] Antamoro Consultore, promulgata sotto li 3 Luglio similmente prossimo passato per gli Atti del Cataldi similmente Notaro Cap[ito]lino, e del d[ett]o Capitano dell'Appellazioni, con la successiva Rinunzia alla lite ed accettazione di d[ett]a Regiudicata, fatta dal Duca del Craco Filippo Vergara preteso futuro chiamato; [c. 20v] essendo stato inteso anche, e citato il Duca Don Alessandro Caffarelli, ammessosi a Causa per ogni di lui interesse, come delle Copie, e rispettivam[en]te dalle Fedi pubbliche di dette Sentenze, e della rinunzia, le quali unitamente col Calcolo ci anno umiliate;

Ci ha fatto altresì rappresentare, che alli Crediti proprj dell'Oratore si aggiungono li Crediti del Marchese del Bufalo di un Censo in sorte di s[cudi] 7500 a s[cudi] 3 . 20 per cento, et Anno, imposto da Pietro Caffarelli a favore della Primogenitura del Bufalo li 7 Luglio 1705 per gli Atti del Belli oggi Monti, vostro e dell'A.C. Notaro, e dichiarato debito del Fedecommisso di Anna Caffarelli, e di qualunque Altro Fedecommisso ascendente³ della Casa, per esser stato creato per dotare Alessandra Caffarelli, figlia di d[ett]a Anna, come delle Decisioni Romana Censuum 3 Dicembre 1736, e 15 Marzo 1737 avanti Mons[igno]r poscia Cardinal Calcagnini⁴, emanate a favore del Marchese Ottavio del Bufalo, canonizzate con Rescritto S.P. della Segnatura li 8 Agosto 1737 a relazione di Mons[igno]r Amadei, e dalla stessa Rota in alra Decisione = Romana Pecuniaria super consignatione = li 12 Giugno 1749 § n. 4 avanti Mons[igno]r Lana;

1 - Piacentino Monti, notaio del tribunale dell'*Auditor Camerae*, apparteneva all'Ufficio 6°, fu attivo dal 1754 al 1773.

² - La data è 21 febbraio 1772. Qui, al posto della data c'è uno spazio bianco, ma la data è scritta nel *Consensus* del 15 luglio 1773, che può essere letto all'indirizzo: <http://www.vergaracaffarelli.it/styled-5/files/1773-atti-vari-per-alessandro-minutillo-caffarelli-e-filippo-vergara-caffarelli.pdf>

3 - Manuale forense ossia Confronto fra il Codice albertino, il diritto romano e la legislazione anteriore ..., vol IV, Torino 1839, deòp. 663: «Nel concorso di più fedecommissi o primogeniture, che siano di qualità tra loro diversa, prima de' trasversali sono tenuti [al dare la dote] gli ascendenti, e fra questi prima gli aviti, che i proaviti, od altri ascendenti più remoti, coll'essenziale riguardo però, che fra più fedecommissi o primogeniture ordinate da una stessa persona con vocazioni e leggi diverse, l'obbligo della dote cade primieramente sopra le universali, ed in sussidio sopra le particolari, e prima sopra i fedecommissi che sopra le, primogeniture.»

4 - [Wikipedia] Carlo Leopoldo Calcagnini (Ferrara, 21 febbraio 1679 – Roma, 27 agosto 1746) è stato un cardinale italiano. Il cardinale Calcagnini non ricevette mai gli ordini sacri pur venendo nominato cardinale diacono. Si veda: http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-leopoldo-calcagnini_%28Dizionario_Biografico%29/

[c. 21r] La Primogenitura poi Sarazzani⁵ è Creditrice di un Censo in sorte di s[cudi] 3250 a s[cudi] 3 . 80 per cento, ed Anno, imposto dall'Oratore sugli Beni Fedecommissarij li 3 giugno 1763 negli Atti del Milanese, altro Notaro Capitolino, in vigore di Chirografo del nostro Predecessore Clemente XIII di fe[lice] me[moria] segnato li 6 Maggio dello stesso Anno 1763, permissivo di imporre il d[ett]o Censo fino alla somma ancora, e sorte di s[cudi] 3350 sopra i detti Beni fedecommissarij, e senza obbligo di reintegrazione, e per gli altri s[cudi] 100 è Creditrice la Chiesa di S. Biagio di Mamiano Diocesi di Pistoja Cessionaria di Paolo Sarazzani, a favore di cui fu imposto per questa rata altro Censo in virtù del sudetto Chirografo, come dall'Istromento d'imposizione di d[ett]o Censo, rogato per i medesimi Atti del Milanese, e dall'altro di Cessione rogato li Luglio 1770 in essi Atti del Milanese; dovendo bensì restare a beneficio del Fedecommissario li miglioramenti fatti nel Palazzo fedecommissario, e nelli di lui siti terreni espressi nel Chirografo sudetto.

In oggi volendo l'Oratore sodisfarsi delli detti suoi Crediti per assestare i proprj interessi; ed altresì desiderando di estinguere li sudetti altri debiti a favore delli detti Marchese del Bufalo, e Primogenitura Sarazzani, ha determinato [c. 21v] di vendere la Tenuta detta di San Lorenzo, ed avendo affisse le Notificazioni, sono comparsi diversi Oblatori tra i quali il migliore è stato quello, che ha offerto il prezzo di scudi 58515, come si ha dalla fede pubblica dell'Istromento di aperizione dell'Offerte, che similmente ci è stata umiliata: intendendo il medesimo Oratore, dopo dimessi i sudetti rispettivi Debiti a favore di se stesso, e di altri, d'investire il residuo in Luoghi di Monti, o in Censi con Luoghi Pii, o Comunità del nostro Stato Pontificio; ed anche in altra specie d'Investimenti con Persone particolari, qualora però attenghino [sic!] Luoghi de' Monti Camerali non Vacabili;

Ma perché la d[ett]a Tenuta, in origine fedecommissaria di Prospero Caffarelli figlio di Giovan Pietro Seniore, come dal di lui Testamento dal di 25 Dicembre 1759 per gli Atti di Curzio Saccoccia, pure umiliatoci, di poi pretesa esser divenuta libera di Anna Caffarelli, e per ciò soggetta al di lei Fedecommissario fatto li 13 Maggio 1693 negli Atti del Lamperini oggi Savicelli Notaro Capitolino, la di cui particola ci è stata parimente umiliata.

Perciò il Compratore non vuole farne il Contratto, se non se colla nostra Suprema Pontificia Autorità passi in di lui dominio la detta Tenuta libera, ed esente non solo da qualunque fedecommissario, ma eziandio da qualsivoglia azione [c. 22r] non meno di Credito, e di ipoteca, che di dominio, che aver potesse su detta Tenuta chiunque tanto della Famiglia, quanto estraneo: volendo, che a tutti gli effetti si tolgano da d[ett]a Tenuta, e si trasferiscano nel prezzo della medesima tutti, e qualsivogliano vincoli, sì di dominio, che d'ipoteca, alli quali fosse per esser soggetta sì di fatto, che di ragione la medesima Tenuta.

L'Oratore dunque considerando vantaggiosa l'Offerta per il sud[ett]o prezzo di s[cudi] 58515, che non sarebbe probabilmente ripetibile se, senza le ricercate cautele, si venisse all'alienazione, la quale in virtù, ed esecuzione della sudetta Regiudicata sarebbe in libertà dell'Oratore di farla per mezzo della giudiziale subasta, e delibera a quel prezzo che si trovasse, e volendo evitare il danno, che da detta subasta, e delibera potrebbe ridondare al Fedecommissario, ed a chiunque aver possa interesse su d[ett]a Tenuta, ha perciò implorata la nostra paterna Clemenza, umilmente supplicandoci, affinché vogliamo degnarci colla Suprema nostra Potestà, permettergli la vendita di d[ett]a Tenuta per il sudetto prezzo di scudi 58515, libera ed esente da qualsivoglia vincolo, degnandoci a quest'effetto di derogare ad ogni, e qualunque Fedecommissario, ed a qualsivoglia contratto, distratto, ed altro titolo, capo, e [c. 22v] causa, da cui risultasse a favore di chicchesia [sic!] vincolo, credito, azione, dominio, ipoteca di qualsivoglia sorta, anche privilegiata,

⁵ - Dall'*Elenco provvisorio delle Famiglie Nobili e Titolate della Regione Romana*, estratto dal Bollettino della Consulta Araldica - vol. III, n. 11 - Settembre 1895, Roma 1895, p. 17: Sarazzani famiglia nobile patrizia di Roma, che discende da Paolo Sarazzani (1548)

privilegiatissima, ancorché fosse stata degna di precisa menzione, volendo avere, come per espresso il tutto, che potesse ostare;

Per l'indennità poi del Fedecompresso, o Fedecommissi, o sia di Prospero come sostiene il supplicante, ovvero di Anna, l'uno, e l'altro di questi Fedecommissi essendo ascendentali, niente meno che per l'indennità di qualsivoglia altro Fedecompresso, e di qualunque Persona, e Luogo sì pio, che profano, li quali potessero aver dritto [sic!] su d[ett]a Tenuta, ci ha insieme supplicato a degnarci di ordinare, che in vece, e luogo di d[ett]a Tenuta, resti surrogato il prezzo della medesima, con che, dopo dimessi per l'entrante rata, e sodisfatti col medesimo prezzo sì il Supplicante, che gli altri Creditori fedecommissarij sudetti, dovendo l'uno, e gli altri cedere le di loro ragioni a favore del Compratore, o di chiunque potesse aver dritto su d[ett]a Tenuta, debba il residuo di d[ett]o prezzo investirsi, come sopra, con la legge e vincolo espressamente da apporsi negl'Investimenti, che debbano perpetuamente stare sottoposti s ttti li vicoli, ali quali soggiacerebbe la Tenuta, re di essere in tutto, e per tutto a quella surrogati;

E alla fine esso Marchese Alessandro alla presente Supplica ci ha [c. 23r] unito, ed umiliato ancora l'espresso Consenso prestato dal sudetto Duca di Craco Filippo Vergara, il quale per esser figlio di Anna defonta Sorella del Supplicante, sarebbe l'unico futuro chiamato al Fedecompresso, qualora fosse per essere in lui progressivo; quindi indispensabile essendo l'alienazione, e non potendo questa, ad utilità commune, farsi se non che mediante la supplicata liberazione del Fondo colla surrogazione del prezzo, come sopra spera l'Oratore di restare della nostra paterna Clemenza esaudito.

E Noi, attese le cose esposteci da esso Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli, siamo benignamente condiscesi a consolarlo, come in appresso.

Avendo pertanto nel presente nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola registrato l'intero tenore, tanto del Fedecompresso instituito dal detto Prospero Caffarelli, quanto del Fedecompresso ordinato dalla memorata Anna Caffarelli, delle sostituzioni, proibizioni di ogni, e qualunque alienazione, e di qualunque ricorso al Principe Supremo per impetrare deroga, o commutazione alle di loro volontà, e disposizioni, sebbene sotto pena della caducità da incorrersi dal contra veniente, e della nullità del Contratto, ed altri pesi, e vincoli in quelli ingiunti negli indicati loro rispettivi Testamenti: la precisa quantità, e qualità delli Debiti, [c. 23v] de' quali i summentovati Testamenti Caffarelli, o sia l'uno, o sia l'altro di essi, si trovano gravati a favore cioè dello stesso Supplicante Marchese Alessandro, del Marchese del Bufalo, della Primogenitura Sarazzani, e della Chiesa di S. Biagio di Mamiano Diocesi di Pistoia, cessionaria di Paolo Sarazzani; degli stromenti, ed altri Documenti, come sopra, umiliatici, dalli quali risultano i sudetti rispettivi debiti: e finalmente il tenore dell'umiliatoci consenso prestato dal d[ett]o Don Filippo Vergara Duca di Craco, ed ogni altra Cosa quantosivoglia necessaria da esprimersi.

Esimendo, e preservando primieramente Noi con pienezza della nostra Suprema Potestà esso Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli Supplicante da ogni pena, e caducità nella quale per il ricorso fattoci nell'impetrare la presente Grazia, o per essersi di questa servito, o fatto in sequela della medesima alcun atto vietato negli enunciati Fedecommissi, o in altro qualunque modo contravenuto alle volontà, e disposizioni delli ricordati Prospero, et Anna Caffarelli: da chicchessia Persona quantosivoglia privilegiata, e privilegiatissima, Ecclesiastica, e Luogo Pio, e sebben degna di special menzione, si pretendesse di esser Egli incorso, o che potesse incorrere in avvenire per quanto però si esprime nel presente nostro Chirografo, [c. 24r] sua esecuzione, e totale effettuazione della presente Grazia, e non altrimenti;

Di nostro Moto proprio, certa scienza, e similmente con pienezza della nostra Suprema Potestà vi ordiniamo, che diate in nome nostro, e concediate, conforme Noi diamo, e concediamo allo stesso detto Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli Supplicante ampia licenza, e facoltà, che,

liheramente, e non ostante i pesi, e vincoli del ripetito⁶ fedecompresso di Prospero, o di Anna Caffarelli, e la proibizione di alienare, e di qualunque Ricorso a Noi per impetrare deroga, o commutazione alle volontà, e disposizioni dell'uno, o dell'altro di essi istitutori, sebbene sotto pena della caducità, e della nullità del Contratto, possa validamente, e lecitamente vendere, ed alienare in perpetuo a favore di qualunque Persona l'enunciata Tenuta chiamata di S.Lorenzo, posta nell'Agro Romano fuori di Porta S. Paolo; con tutti, e singoli suoi annessi, connessi, adiacenze, usi, comodità, edifitij, e tutte, e singole altre ragioni, e pertinenze universe;

Con che per altro essa alienazione debbasi farsi, e seguire, premessa per quindici giorni avanti la giudiziale Intimazione a quelli, che hanno interesse in esso Fidecompresso, e per il prezzo non minore di scudi cinaquantottomila cinquecento quindici moneta; e che questo [c. 24v] nell'atto stesso, e sotto la legge, che succeda in luogo della cosa venduta, si depositi in questo nostro Monte di Pietà di Roma, a credito del d[ett]o Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli Supplicante, colla dichiarazione della sua provenienza, e sotto l'espressa legge, e condizione, che non si possa amuovere dal d[ett]o Deposito, se non ad effetto che con prevj ordini del Compratore della d[ett]a Tenuta, da sottoscrivere ancora dal Supplicante, e da Voi, senza però alcuna vostra cura, o pericolo, e molto meno delli Ministri del d[ett]o Monte, debba per la rata, e somma di scudi diecimila ottocento cinquanta erogarsi nella ricompra, o sia estinzione delli enunciati Censi, imposti a favore della Primogenitura del Bufalo, e della Primogenitura Sarazzani, e della Chiesa di S. Biagio di Mamiano, Cessionaria di essa Primogenitura, o sia piuttosto di Paolo Sarazzani. Per altra poi rata, o rate, non eccedenti la somma di scudi diecimila trecento ottantatre, e ba[iocchi] 32 nella dismissione del Credito, o Crediti dello stesso Marchese Alessandro Supplicante, e della di Lui Moglie [...?], o compresi nella Regiudicata della Curia di Campidoglio; e per effetto dimissione di esso Credito, o Crediti del Supplicante, e della di lui Moglie, i detti scudi 10833, e ba[iocchi] 32 debbano [c. 57r] rilasciarsi in deposito in esso nostro Monte di Pietà a disposizione di Pietro Salvi, come Amministratore del Patrimonio del medesimo Supplicante Marchese Alessandro Minutilli Caffarelli, deputato da Mons[igno]r Prefetto del nostro Palazzo Apostolico;

Con che i Creditori da dimettersi, siano tenuti nell'atto del pagamento dichiarare la provenienza del denaro, che riceveranno, e contestualm[en]te cedere, e rinunciare traslativamente, e non estintivam[en]te a favore del Compratore della d[ett]a Tenuta tutte, e singole loro ragioni, ed azioni, anche di anteriorità, e poeriorità, ipoteche, privilegj, ed altre qualisiano ai medesimi Creditori in qualunque modo competenti, e che possano loro competere contro il ripetito Fedecompresso di Prospero, o sia di Anna Caffarelli, ed altra qualunque Persona, e Beni di ragione obbligati al pagamento degli enunciati Debiti, tali però quali &c. e purché &c. nemmeno in concorso &c.; E ricusandosi, o trascurandosi da essi Creditori di fare l'ingiunta cessione di ragioni, nulla di meno i pagamenti debbano farsi, e seguire, e sieno, e s'intendano fatti, e seguiti con animo espresso, e ferma intenzione, che il Compratore della d[ett]a Tenuta sia, e s'intenda per ministero della Legge succedere, e subentrare in tutte le dette ragioni, e privilegj, e questo [c. 57v] subingresso gli suffraghi quanto la stessa, ed effettiva cessione delle ragioni medesime, per tutti i fini, ed effetti ad esso Compratore più utili, proficui, e di ragione competenti;

Per la restante finalmente rata, e quantità, non minore di scudi trentasette mila ducento ottantuno, e ba[iocchi] 68 s'impieghi, e s'investa in Luoghi de' Monti Liberi da ogni peso, e vincolo, o in Censi perpetui, e redimibili da contrarsi colle Comunità, o Luoghi Pii del nostro Stato Potificio; quali Luoghi di Monte, o Censi debbano considerarsi, ed aversi come se fossero stati sostituiti, e surrogati in vece della d[ett]a Tenuta alienata, e non altrimenti: conforme Noi fin d'adesso con pienezza della nostra Suprema Potestà sostituimo [sic!], e surrogiamo essi Investimenti in vece, e luogo della Tenuta medesima, ad effetto che questa co' suoi annessi, e

⁶ - MARCO MASTROFINI, *Teoria e Prospetto Ossia Dizionario Critico de Verbi Italiani Conjugati ...*, tomo II, Roma 1814, p. 497: «Del verbo repeter ee ripetere [...] Antico: ripetito; [e alla nota 4] *Ripetuto, ripetito*: La Crusca registra l'ultimo e non il primo e ne allega alcuni esempj ...»

pertinenze universe passi totalmente libera nel suo Compratore, e nelli di lui Eredi, e Successori qualisiano in perpetuo, e non altrimenti;

E circa la sud[de]ta vendita stipolarne pubblico Istromento per gli atti di qualunque Notaro colli patti, e clausole solite apporsi in simili Contratti, ed altre, che si accorderanno fra le Parti, purché non ostino alla disposizione del presente nostro Chirografo, ed in que.lvo (?) per la sua osservanza obbligare lo stesso detto Fedecommissso [c. 58r] di Prospero, o sia di Anna Caffarelli, e li Beni, e ragioni del medesimo nella più ampia forma della nostra Camera;

In esecuzione pertanto del presente nostro Chirografo ne pronuncierete qualunque Decreto, concederete in nome nostro le opportune facoltà, e farete tutto altro, che pel totale adempimento, perpetua fermezza, e sussistenza di questa nostra Grazia stimarete [sic!] in qualsisia modo essere spediante, e necessario: essendo così mente, e volontà nostra espressa.

Volendo, e decretando che al presente nostro Chirografo, sebbene non esibito, o registrato in Camera, e ne suoi Libri, non possa mai darsi, né opporsi di surrezione, orrezione, né di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, né che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti, possa essere impugnato, moderato, o rivotato [sic!]; e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia Giudice, e Tribunale, benché Collegiale, Congregazione, anche da R[everendissi]mi Cardinali, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Ruota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario:

Dichiarando Noi sin d' adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido [c. 58v] tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia Autorità, scientem[en]te, o ignorantem[en]te, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che valga, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, sebbene non vi sieno [sic!] stati intesi, o citati gli ulteriori Sostituti al detto Fedecommissso, ed altre quali si sieno Persone, ancorché privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che vi avessero, o pretendessero avervi qualunque interesse, o che per comprenderle facesse bisogno di speciale menzione: Non ostanti il Fedecommissso instituito, tanto dal detto Prospero, quanto dalla memorata Anna Caffarelli, sostituzioni, proibizioni di ogni, e qualunque alienazione, e di qualunque ricorso al Principe Supremo per impetrare Deroga, o comutazione [sic!] alle di loro volontà, e disposizioni, sebbene sotto pena della caducità da incorrersi dal Contraveniente, e della nullità del Contratto, ed altri pesi, e vincoli risultanti dai citati di loro rispettivi Testamenti, come ancora non ostanti La Bolla di Pio IV nostro Predecessore de registrandis; la Regola della nostra Cancelleria de jure quæsito non tollendo; e quali sisieno altre Costituzioni, ed Ordinazioni [c. 59r] Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, e qualunque altra Cosa, che facesse, o potesse fare il contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa sola volta, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente nostro Chirografo, ampiamente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 21 Agosto 1772

= Clemens PP. XIV =